DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 1975

che autorizza il Regno dei Paesi Bassi ad ammettere, per un periodo che scade il 30 aprile 1975, la commercializzazione di sementi di frumento primaverile che non soddisfano alle norme della direttiva del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(75/218/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (1), modificata da ultimo dalla direttiva dell'11 dicembre 1973 (2), in particolare l'articolo 17,

vista la domanda presentata dal Regno dei Paesi Bassi,

considerando che le condizioni climatiche sfavorevoli dell'autunno 1974 non hanno consentito al Regno dei Paesi Bassi la semina di frumento invernale in quantità sufficienti ; che questa situazione obbligherà questo paese a sostituire la sua produzione di frumento invernale con quella di frumento primaverile ; che quindi i bisogni di questo frumento primaverile saranno di molto aumentati ; che la produzione in sementi certificate di frumento primaverile nel Regno dei Paesi Bassi non basta a soddisfare questi bisogni ;

considerando d'altronde che non è possibile soddisfare completamente questi bisogni con sementi certificate di frumento primaverile provenienti da altri Stati membri e appartenenti a varietà contenute nel primo « catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole » — dunque varietà la cui libera commercializzazione è stata instaurata nel territorio della Comunità nella sua composizione originaria fin dal 31 dicembre 1974 — o appartenenti al catalogo olandese delle varietà ;

considerando dunque che è necessario autorizzare il Regno dei Paesi Bassi ad ammettere, per un periodo che scade il 30 aprile 1975, la commercializzazione di sementi certificate di frumento primaverile non appartenente alle dette varietà ;

considerando tuttavia che permarrà ancora un bisogno di 5 000 tonnellate di sementi di frumento primaverile ;

considerando che è pertanto opportuno autorizzare il Regno dei Paesi Bassi ad ammettere, per un periodo che scade il 30 aprile 1975, la commercializzazione di sementi, di alcune varietà di frumento primaverile, soggette a requisiti ridotti ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. Il Regno dei Paesi Bassi è autorizzato ad ammettere la commercializzazione nel proprio territorio, per un periodo che scade il 30 aprile 1975, di sementi di frumento primaverile delle categorie « sementi certificate della prima riproduzione » e « sementi certificate della seconda riproduzione » appartenenti alle varietà non contenute nel primo « catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole » e non iscritte nel catalogo olandese delle varietà, sotto condizione che queste varietà siano state ammesse in un altro Stato membro.

2. Il Regno dei Paesi Bassi è pure autorizzato ad ammettere alla commercializzazione nel suo territorio, per un periodo che scade il 30 aprile 1975, 5 000 tonnellate di sementi di frumento primaverile, che non sono state oggetto di una certificazione ufficiale, delle varietà Bastion, Fundes, Kaspar, Kolibri, Melchior, Orca, Selpek e Toro a condizione che :

a) le sementi siano conformi alle condizioni stabilite nell'allegato II della direttiva del Consiglio del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali, fatta eccezione per le disposizioni di cui ai punti 1 e 3, relative all'identità e alla purezza della varietà ;

b) gli imballaggi di queste sementi siano muniti di un'etichetta ufficiale di colore marrone su cui figurino almeno le seguenti indicazioni :

   — menzione che le sementi non sono state oggetto di una certificazione ufficiale,

   — servizio di controllo,

   — specie,

(1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66.
(2) GU n. L 356 del 27. 12. 1973, pag. 79.

— numero di riferimento della partita,
— peso netto o lordo dichiarato,
— destinate esclusivamente alla commercializzazione nei Paesi Bassi ;

c) gli imballaggi di queste sementi sono forniti di una etichetta speciale del fornitore che indica e garantisce la varietà delle sementi ;

d) vengano effettuati dei controlli ufficiali a posteriori al fine di constatare l'esattezza delle indicazioni concernenti la varietà.

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi comunica alla Commissione, prima del 1° novembre 1975, le quantità di sementi di frumento primaverile, che sono state commercializzate nel suo territorio sulla base della presente decisione. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 3

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione